

Nota del 01 giugno 2011, prot. n. 4638 - Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) anno scolastico 2011/2012 - Trasmissione schema di decreto interministeriale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico Ufficio V

Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2011/2012 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell'organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri ed i parametri per la determinazione degli organici del personale di cui in oggetto ed, inoltre, sono determinate la consistenza nazionale e la ripartizione regionale della medesima dotazione per l'anno scolastico 2011/2012.

Il provvedimento potrebbe subire modifiche in sede di esame da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, questa Direzione generale avrà cura di rendere note le eventuali, conseguenti variazioni con la massima urgenza.

Con l'odierno provvedimento viene data completa attuazione alle prescrizioni di cui al regolamento approvato con [D.P.R. n. 119/2009](#), formulato, come noto, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della [legge n. 133/2008](#), per effetto del quale, nel triennio 2009-2011, le dotazioni organiche del personale Ata devono essere ridotte del 17% rispetto all'organico 2007/2008. In proposito, si precisa che a decorrere dal 2011/2012 non deve essere detratto l'ulteriore contingente di 1.000 posti in quanto tale decurtazione è stata contemplata dalla [Finanziaria n. 244/2007](#) unicamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

La consistenza complessiva delle economie viene, quindi, conseguita a decorrere dal prossimo anno scolastico, mediante l'utilizzo integrale delle tabelle di calcolo degli organici di istituto che, come noto, nei primi due anni di attuazione della [legge n. 133/2008](#) sono state applicate in ragione di un terzo per ciascun anno.

Di seguito, vengono illustrate talune delle prescrizioni dello schema di decreto che assumono maggiore rilevanza.

In particolare, si evidenzia la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l'utilizzo del personale estraneo all'Amministrazione deve, comunque, essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono dell'esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.

Si evidenzia, ancora, che come prescritto all'articolo 2 dello schema di decreto, la ripartizione della dotazione regionale in contingenti provinciali deve essere operata dalle SS.LL. avendo cura di porre in essere *interlocuzioni e confronti* con la regione e gli enti locali.

I provvedimenti concernenti il contesto in esame sono assunti previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Si evidenzia ancora:

Dotazione nazionale e dotazioni regionali

Per il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei posti, congiuntamente al ricorso ad interventi di carattere "strutturale", mediante modifica delle tabelle di calcolo degli organici di istituto, si è fatto ricorso, a specifici indicatori di contesto.

Pertanto, la ripartizione a livello regionale delle dotazioni è stata effettuata tenendo conto delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio, della presenza di alunni diversamente abili, nonché dei fenomeni connessi ai flussi di immigrazione e di insuccesso scolastico. Mediante i citati indicatori sono state tenute in debita considerazione le particolari tipologie di istituzioni scolastiche nonché le condizioni dell'edilizia scolastica.

Ripartizione dei contingenti

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l'accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale ovvero, comunque, pari alla differenza tra lo sviluppo del numero dei posti risultante dall'applicazione delle tabelle di calcolo degli organici di istituto (tab. 1, 2, 3a, 3b, 3c) e la dotazione provinciale assegnata al profilo professionale. I posti in questione devono essere utilizzati per la gestione di specifiche situazioni di disagio locale, con particolare riguardo alle zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da

situazioni di particolare complessità. Tra queste ultime si ritiene opportuno porre in evidenza la concentrazione della frequenza di alunni diversamente abili ovvero la significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica nonché l'eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali. La predetta quota deve, in ogni caso, essere utilizzata nella determinazione dell'organico di diritto.

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella "A" nella quale sono riportate le consistenze di organico, strutturate per aree regionali, sulla cui base le SS.LL., per la parte di rispettiva competenza, procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegati ulteriori tabelle (B, C, D) nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in quanto su tali profili vengono operati gli interventi attuativi della [legge n. 133/2008](#). Per quel che concerne il profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, le consistenze delle detrazioni dei posti conseguono al dimensionamento della rete scolastica disposto a decorrere dal prossimo anno scolastico. Di conseguenza, la mancata soppressione di sedi principali delle istituzioni scolastiche e, quindi, del corrispondente numero di posti del profilo di Dsga, è stata compensata, a livello regionale, con il decremento di posti dell'area professionale dell'area "B", necessario per conseguire la riduzione della spesa per il personale secondo le consistenze di ordine finanziario previste dalla legge.

La quantificazione dei posti di cui alle citate tabelle si rende necessaria per la successiva verifica della rispondenza delle dotazioni complessivamente attribuite, rispetto agli interventi di riduzione previsti dalla legge. I posti da attivare in ambito provinciale devono, quindi, essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate dalle SS.LL. Si evidenzia, comunque, che tali contingenti possono essere superati, ancorché mediante compensazione con le dotazioni di altri profili della medesima area professionale.

Tale discrezionalità è, ovviamente, finalizzata alla possibilità di adottare gli interventi ritenuti più opportuni e che possano, quindi, consentire di tener conto, nella misura massima e più diretta possibile, delle esigenze di carattere locale. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di derogare ai parametri di calcolo degli organici di istituto, anche al fine del contenimento dei posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Organici di istituto

Al decreto sono allegati le medesime tabelle annesse al regolamento. Come innanzi precisato, dal 2011/2012 le medesime trovano integrale applicazione, dovendosi portare a regime le misure del contenimento complessivamente prescritte dalla [legge n. 133/2008](#).

Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell'organico 2011/2012 sia correttamente gestita tramite sistema informativo.

In particolare, si evidenzia ancora che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dall'istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella "A" allegata al decreto.

Gestione comune di funzioni e servizi

Con l'articolo 3 del decreto sono disciplinati i criteri per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili anche in relazione alle esigenze connesse all'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e all'apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio. A tal fine, le scuole possono anche collegarsi in rete per l'espletamento di attività e servizi di interesse comune. In proposito si evidenzia l'opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l'unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse, non diversamente esitabili.

Terziarizzazione dei servizi

Con il regolamento approvato con il D.P.R. 22 luglio 2008 al direttore regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla gestione e, quindi, all'utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte d'appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia e/o di vigilanza degli alunni e delle istituzioni scolastiche.

L'affidamento dei servizi a personale esterno all'Amministrazione è caratterizzato, quindi, dalla formulazione, da parte del direttore regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge in tutto o in parte la funzione di collaboratore scolastico. La disposizione prevede a carattere cogente il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate con criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e, quindi, al fine di evitare che il medesimo personale sia assegnato e, comunque, ripartito nelle sedi in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche. Come innanzi precisato, la redistribuzione del personale deve essere operata esclusivamente tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono dei servizi terziarizzati.

Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti necessari per la compensazione dei costi contrattuali.

Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. In proposito, al fine di evitare aggravii di spesa, conseguenti all'attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2010/2011. Nella tabella "E", allegata al decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.

Nel decreto viene, infine, evidenziato che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal Ccnl) e, quindi, tale da non dover comportare il *congelamento* di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Si evidenzia poi che per la puntuale determinazione dei posti da accantonare, sono state attivate apposite funzioni che consentono, al dirigente scolastico, di procedere all'accantonamento esattamente in misura corrispondente, in quanto è possibile indicare l'eventuale percentuale decimale dei posti da rendere indisponibili.

All'ambito territoriale spetta poi, su delega del direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull'eventuale spezzone orario conseguente al maggior accantonamento.

Assistenti tecnici

Nella tabella "C" sono indicati i contingenti di posti attivabili a livello provinciale.

La consistenza delle detrazioni da apportare per il 2011/2012 risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella operata nel biennio precedente. La diminuzione è dovuta all'individuazione definitiva di laboratori non pertinenti, nel senso che si è data priorità, nelle detrazioni da apportare al profilo professionale, all'eliminazione dei laboratori non previsti dalla configurazione didattica e dall'orario scolastico delle singole discipline.

Per il prossimo anno, pertanto, il decremento, come desumibile dalla tabella "E", corrisponde in genere ad un esiguo numero di posti da ridurre in ciascuna provincia, fatte salve le eventuali compensazioni ritenute opportune.

Particolare cura deve essere posta affinché siano evitate duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico. A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Nel rispetto della disciplina contrattuale, anche in tema di quel che concerne le modalità di prestazione dell'orario settimanale di servizio, è previsto che l'assistente tecnico, in attuazione del [decreto n. 275/1999](#), espleti attività connesse all'attuazione dell'autonomia didattica, in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto

Si evidenzia, infine, per quanto concerne l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, che non è contemplata l'attivazione di ulteriori posti bensì la compensazione con quelli per i quali ad inizio d'anno non esistano più le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione, all'atto della determinazione dell'organico di diritto.

Le modifiche apportate in tale fase devono costituire oggetto di formale provvedimento da emanare, a cura delle SS.LL., entro il 31 agosto e da trasmettere tempestivamente a questo Ministero.

Per gli addetti alle aziende agrarie, le istituzioni educative ed i centri territoriali permanenti, sono confermate le disposizioni vigenti.

Si segnala, poi, che al fine di pervenire alla maggiore ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili sono state allestite apposite funzioni informatiche a mezzo delle quali, a cura dei dirigenti scolastici interessati, si deve procedere alla *ricognizione anagrafica del personale e delle istituzioni scolastiche* nelle quali è stato assegnato personale dichiarato non idoneo per motivi di salute ad espletare le funzioni previste dal profilo professionale di appartenenza.

Tale rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà previsto l'annuale aggiornamento, secondo termini e modalità da definire a regime.

La funzione informatica del Sidi è già disponibile per le istituzioni scolastiche: *in particolare, si deve accedere all'area Sidi "Gestione Assenze". E' necessario, poi, selezionare la categoria "Esoneri" e il codice "P065 - Personale Ata inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con mansioni ridotte nel profilo di titolarità", comunicando la data di inizio dell'utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento.*

Le SS.LL., sono pregate in particolar modo di rappresentare ai dirigenti scolastici la necessità di tale rilevazione, in quanto in assenza della puntuale ricognizione della situazione, non risulterà possibile, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, procedere all'eventuale assegnazione di ulteriori posti finalizzati a mitigare i disagi conseguenti alla ridotta capacità lavorativa del personale assegnato alla scuola.

Nel richiamare, infine, quanto espressamente previsto dall'articolo 2, comma 8, in merito alla necessità di conseguire le

misure oggetto del decreto, si pone in evidenza l'esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell'organico di diritto approvato, corrisponda, all'unità, a quella indicata nella tabella "A" relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna regione.

Al fine, poi, di procedere, congiuntamente, al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione generale - Uff. V - (al numero di fax 06/58492997 ovvero all'indirizzo e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del dirigente referente, a livello regionale, sugli organici in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta